



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
LORENZO DA VITERBO



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE DEGLI
STUDENTI DELL'ACCADEMIA



Ente Gestore:

Fondazione Accademia Srl
Viale Egeo, 104 - 00144 Roma

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI (ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68)

Approvato dal Legale rappresentante dell'Ente gestore in data 31/12/2026

PREMESSA

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, ed in particolare l'art. 11;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Viterbo;

VISTI i regolamenti generali dell'Accademia;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare le forme di collaborazione degli studenti per attività connesse ai servizi resi dall'Accademia;

SI ADOTTA il seguente Regolamento.

Art. 1 – Oggetto e forme di collaborazione

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, l'Accademia di Belle Arti di Viterbo definisce annualmente, mediante uno o più bandi, forme di collaborazione degli studenti iscritti all'Accademia per lo svolgimento di attività connesse ai servizi resi dall'Istituzione.
2. Le collaborazioni non possono riguardare attività inerenti alla docenza, allo svolgimento degli esami, né comportare l'assunzione di responsabilità amministrative.
3. Le attività per le quali sono previste forme di collaborazione sono le seguenti:
 - a) supporto nella gestione dei servizi informatici, aggiornamento dei canali social media e del sito web dell'Accademia;
 - b) supporto nell'inserimento degli studenti cinesi aderenti al programma ministeriale "Turandot";
 - c) supporto ai servizi informativi;
 - d) supporto al funzionamento del sistema bibliotecario;
 - e) collaborazione nei progetti di orientamento, tutoraggio e attività dirette alla promozione del diritto allo studio;
 - f) collaborazione nel servizio di accoglienza e assistenza di studenti, docenti e delegati, anche nell'ambito dei programmi di scambio nazionale e internazionale;
 - g) assistenza a studenti con disabilità;
 - h) collaborazione nella conduzione degli "atelier creativi", laboratori didattico-artistici organizzati durante l'anno accademico e rivolti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie;
 - i) collaborazione nella conduzione degli "atelier estivi", laboratori didattico-artistici organizzati durante il periodo estivo e rivolti ai bambini della scuola primaria;
 - j) supporto all'Ufficio Erasmus;
 - k) ogni altra forma di collaborazione ritenuta utile per l'Accademia.
4. Per tali attività l'Accademia, attraverso le strutture interessate, può predisporre corsi di preparazione che dovranno essere obbligatoriamente frequentati dagli assegnatari delle collaborazioni.

Art. 2 – Limiti e copertura finanziaria

1. L'assegnazione delle collaborazioni di cui al presente regolamento avviene nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Il Legale rappresentante dell'Ente gestore delibera annualmente i fondi complessivi da destinare alle collaborazioni, comprensivi degli oneri relativi alla copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti incaricati.
3. Il Legale rappresentante dell'Ente gestore delibera annualmente il corrispettivo della prestazione richiesta. Il corrispettivo può variare in base alla tipologia della collaborazione e può essere stabilito in euro 8,00 (otto/00) all'ora ovvero determinato in forma forfettaria in relazione alla tipologia dell'intervento previsto.
4. Il compenso è esente dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
5. Le prestazioni richieste per le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale e non costituiscono titolo valutabile ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione

1. Possono presentare domanda di collaborazione gli studenti regolarmente iscritti all'Accademia di Belle Arti di Viterbo ai seguenti corsi:
 - Corsi di Diploma Accademico di I livello: a partire dal 2° anno di corso e fino al 1° anno fuori corso;
 - Corsi di Diploma Accademico di II livello: fino al 1° anno fuori corso;
 - Corsi di Diploma Accademico quinquennale a ciclo unico: a partire dal 2° anno di corso e fino al 1° anno fuori corso.
2. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo devono aver sostenuto almeno $\frac{1}{4}$ degli esami previsti dal piano di studi e possedere, quale requisito di merito, una media non inferiore a 24/30, calcolata con riferimento agli esami sostenuti nell'ultimo anno accademico.
3. Gli studenti iscritti al 1° anno dei Corsi di Diploma Accademico di II livello sono valutati sulla base del voto di laurea del I livello.
4. In deroga al presente articolo, la partecipazione può essere riservata a studenti in possesso di requisiti specifici, indicati di volta in volta nei singoli bandi.
5. Non possono partecipare alla selezione:
 - a) gli studenti iscritti al 1° anno dei Corsi di Diploma Accademico di I livello;
 - b) gli studenti iscritti presso altra Accademia o altro Ateneo nell'anno accademico di riferimento che si iscrivano con riserva al 1° anno di un Corso di Diploma Accademico di II livello;
 - c) gli studenti che si trasferiscano ad altro istituto o conseguano il diploma, ovvero rinuncino agli studi o li interrompano;
 - d) gli studenti iscritti oltre il 1° anno fuori corso;
 - e) gli studenti che negli anni precedenti abbiano presentato dichiarazioni false e che, per tale motivo, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
 - f) gli studenti componenti degli organi di governo dell'Accademia;

g) gli studenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa sulla collaborazione prestata nell'anno precedente.

Art. 4 – Collaborazioni riservate a studenti stranieri

1. Nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti dal presente regolamento, possono essere disposte attribuzioni di incarichi di collaborazione riservate a studenti extra-comunitari, mediante predisposizione di apposita graduatoria.
2. Le collaborazioni riservate agli studenti stranieri sono disciplinate dalle medesime norme previste dal presente regolamento.

Art. 5 – Presentazione delle domande

1. Gli studenti interessati devono presentare domanda al Direttore dell'Accademia entro il termine stabilito nel bando di selezione.
2. La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto dall'Accademia.
3. Lo studente può partecipare a più settori all'interno del medesimo bando. Non è consentita la partecipazione a più bandi di selezione nel medesimo anno accademico.
4. L'Accademia può disporre, in qualsiasi momento, accertamenti d'ufficio sulla carriera accademica e sulla condizione economica degli studenti inseriti in graduatoria e può richiedere agli stessi ulteriori documenti ritenuti utili per la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare.

Art. 6 – Procedure di selezione e assegnazione

1. I diversi settori dell'Accademia presentano annualmente le richieste di rapporti di collaborazione con gli studenti, specificando il numero delle collaborazioni, la tipologia della prestazione, il numero di ore e il periodo di svolgimento.
2. In base alle domande pervenute e a seguito del bando di selezione, la Commissione di cui all'art. 7 procede alla verifica del possesso dei requisiti di iscrizione, di merito e delle condizioni economiche certificate.
3. La Commissione convoca gli aspiranti per un colloquio di valutazione, che potrà prevedere anche una prova tecnico-pratica in relazione alla finalità della collaborazione.
4. La Commissione, sulla base dell'esito del colloquio e delle valutazioni effettuate, redige la graduatoria che viene pubblicata all'albo e sul sito istituzionale dell'Accademia. Qualsiasi variazione della graduatoria dovrà essere adeguatamente motivata.
5. Nel caso di collaborazioni che richiedano specifiche competenze, il bando potrà prevedere la valutazione del curriculum dello studente, attribuendo un punteggio aggiuntivo che dovrà essere specificato nel bando stesso.
6. I ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati per iscritto, improrogabilmente entro cinque (5) giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione all'albo. I ricorsi devono essere presentati mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo o tramite raccomandata A/R.

7. Sono ritenuti nulli i ricorsi che non pervengano entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 7 – Commissione per le attività a tempo parziale

1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente dell'Accademia.
2. La Commissione è composta dal Direttore o da un suo delegato, dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato per le collaborazioni relative ai servizi di segreteria e/o connessi, nonché da uno o più docenti.
3. Le funzioni di segretario possono essere svolte da un componente della Commissione o dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato.

Art. 8 – Formulazione delle graduatorie

1. Le graduatorie sono formulate:
 - a) attribuendo alla prova di idoneità (colloquio e/o prova teorico-pratica), quando prevista, un punteggio in trentesimi. Sono considerati idonei esclusivamente gli studenti che conseguano un punteggio pari o superiore a 21/30;
 - b) attribuendo un punteggio proporzionato da 1 a 5 in base alla media dei voti di cui all'art. 3, comma 2;
 - c) attribuendo un punteggio calcolato, in base al voto di laurea di cui all'art. 3, comma 3, mediante la seguente formula:

$$\frac{(V - V_m)}{(110 - V_m)}$$

dove V_m indica il voto medio di laurea del corso di Diploma Accademico di I livello di provenienza dello studente. Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di studi non presente nell'Accademia di Belle Arti di Viterbo, verrà considerato il voto medio di laurea del corso di iscrizione dello stesso.

2. La graduatoria è formulata sommando i punteggi attribuiti. In caso di parità precede lo studente più giovane di età.
3. Le graduatorie diventano definitive previa approvazione con atto del Presidente dell'Accademia.
4. La Commissione competente ha facoltà di escludere dalle graduatorie gli studenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa sulla collaborazione prestata nell'anno precedente, sentiti i responsabili dei settori interessati, nonché gli studenti il cui contratto sia stato risolto ai sensi del presente regolamento.

Art. 9 – Durata e luogo di svolgimento

1. Ogni rapporto di collaborazione non può superare il limite massimo di 200 ore per anno accademico.
2. Le prestazioni dovranno svolgersi presso le strutture dell'Accademia o presso altri luoghi ove lo studente venga inviato per specifiche esigenze di servizio.

Art. 10 – Contratto di collaborazione

1. Il contratto di collaborazione è stipulato dall'Accademia.
2. Il contratto deve indicare:
 - a) la struttura o le strutture presso le quali è prestata la collaborazione;
 - b) la tipologia dell'attività;
 - c) i servizi nel cui ambito si svolge l'attività;
 - d) la suddivisione delle ore assegnate;
 - e) il corrispettivo dovuto e le modalità di erogazione;
 - f) una clausola espressa di risoluzione unilaterale del contratto per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario;
 - g) l'esplicita menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
 - h) l'esplicita menzione che il corrispettivo è esente dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - i) l'esplicita menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 11 – Esecuzione del contratto e pagamento del corrispettivo

1. Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni richieste secondo quanto stabilito dal contratto.
2. Lo studente è tenuto a svolgere la prestazione con diligenza, attenendosi alle disposizioni impartite dal Responsabile della struttura presso la quale presta la propria attività e/o dal Responsabile istituzionale nominato dal Legale rappresentante dell'Ente gestore.
3. Lo studente selezionato deve garantire la permanenza dell'iscrizione all'Accademia di Belle Arti di Viterbo per tutta la durata del contratto. Lo studente che consegue il diploma entro l'anno accademico deve garantire lo svolgimento dell'attività di collaborazione prima della data del conseguimento del titolo.
4. Lo studente deve registrare le ore effettuate su apposito modulo messo a disposizione dall'Accademia e controfirmato dal Responsabile della struttura presso la quale presta la collaborazione o dal docente con cui collabora.
5. Contestualmente alla stipula del contratto, lo studente sottoscrive il seguente codice di comportamento:

“Lo studente dovrà concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Accademia e ad una efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima. A tal fine dovrà attenersi alle istruzioni del Responsabile della struttura o del docente cui compete il coordinamento dell'attività di collaborazione.

Lo studente si impegna a rispettare i docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione e dalla funzione primaria che essa svolge nella società.

Lo studente si impegna altresì al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni destinati dall'Accademia all'attività didattica e di ricerca, nonché ai servizi generali e amministrativi, preservandone la funzionalità e il decoro.”

6. Gli studenti che, pur avendo sottoscritto il contratto, non abbiano preso servizio per motivi diversi da grave malattia, gravidanza, servizio militare o civile, scambi studenteschi internazionali, verranno esclusi dalle graduatorie dell'anno successivo.

Lo studente che abbia preso servizio e rinunci, dandone preavviso di quindici (15) giorni, per i motivi sopra indicati, conserva il diritto al compenso per le prestazioni già svolte.

7. In caso di mancata presa di servizio senza adeguata motivazione scritta, lo studente decade dal rapporto e si procede alle chiamate secondo l'ordine di graduatoria.
8. Nel caso in cui lo studente si astenga ingiustificatamente dalla collaborazione per un totale di otto (8) ore, anche non consecutive, decade automaticamente dall'incarico, con diritto al pagamento delle sole prestazioni effettivamente svolte.
9. Il corrispettivo viene versato in un'unica soluzione al termine della collaborazione, a seguito dell'approvazione da parte del Legale rappresentante dell'Ente gestore della relazione di valutazione redatta dal Responsabile della struttura e/o dal Responsabile istituzionale.

Art. 12 – Responsabilità amministrativa

1. Al Responsabile del settore e/o al Responsabile istituzionale è attribuito il compito di:
 - a) controllare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte dello studente assegnatario;
 - b) valutare l'attività svolta e l'efficacia dei servizi prestati dallo studente, mediante redazione di apposita relazione.

Art. 13 – Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti, lo Statuto e i regolamenti generali dell'Accademia di Belle Arti di Viterbo.
-